

Legge regionale 4 novembre 1996, n. 53

“Promozione e sviluppo della società dell'informazione e del telelavoro.”

pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* n. 53 della Regione Basilicata del 6 novembre -
G.U. 15 marzo 1997, n. 11, serie speciale, n. 3

Articolo 1 - Finalità

La Regione Basilicata, nell'ambito delle competenze attribuitele dalle leggi nazionali, e nel quadro delle strategie e degli indirizzi normativi definiti all'Unione Europea, promuove lo sviluppo della Società dell'informazione e la sua integrazione nella specifica realtà socio- economica regionale al fine di una promozione ecocompatibile delle potenzialità presenti sul territorio.

A questo scopo la Regione si doterà inoltre di programmi e di strumenti idonei a valutare l'impatto delle nuove tecnologie sotto il profilo sia della efficacia economica che della accettabilità sociale.

Articolo 2 - Obiettivi

L'intervento si esplica sia sotto forma di sostegno finanziario, sia attraverso la promozione di protocolli, gare d'asta ed avrà i seguenti obiettivi:

- potenziare la competitività industriale e promuovere la creazione di nuovi posti di lavoro;
- promuovere nuove competenze e abilità professionali dei lavoratori e dei cittadini tramite meccanismi tradizionali e innovativi di formazione e orientamento;
- promuovere nuove forme di organizzazione del lavoro nel settore privato e pubblico;
- migliorare la qualità della vita e dell'ambiente;
- rispondere alle esigenze sociali ed aumentare l'efficienza e l'efficacia, rispetto ai costi, dei servizi pubblici erogati alla cittadinanza e al sistema delle imprese.

Articolo 3 - Modalità e Priorità

Al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'art. 2 della presente legge è autorizzata l'effettuazione di spese per studi, progetti, consulenze, iniziative, interventi, partecipazioni, infrastrutture, attrezzature, impianti, servizi, centri di gestione dei servizi e quanto altro necessario per ottenere gli scopi prefissati.

Sarà data priorità di esecuzione ai progetti che rientrano nei campi della teleinformazione, della telemedicina, della formazione professionale in presenza e a distanza e del telelavoro.

Articolo 4 - Teleinformazione e Teleservizi

L'utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche che sono alla base della Società dell'Informazione permette ai cittadini il pieno esercizio del diritto di accesso ai servizi e alle informazioni in possesso della Pubblica Amministrazione, nonché una vasta circolazione delle idee ed una maggiore economicità dei servizi collegati.

A questo scopo la Regione Basilicata promuove la creazione di reti interconnesse, ovvero l'utilizzo delle reti pubbliche esistenti per trasmissione dati per:

- a. facilitare la comunicazione e lo scambio di informazioni all'interno della pubblica amministrazione;
- b. permettere ai cittadini e al sistema delle imprese di accedere in maniera economica ed efficiente alle informazioni in possesso delle pubbliche amministrazioni.

Sarà data priorità, in particolare, a progetti di:

- cablatura del territorio con reti di trasmissione dati ad alta velocità;
- creazione di Reti Civiche Regionali utilizzando Internet;
- creazione di reti per lo sviluppo del turismo;
- servizi informativi e di orientamento sulle opportunità occupazionali in ambito regionale ed extra-regionale.
- nascita di nuovi servizi telematici per le imprese e i cittadini;
- fruizione delle reti tramite punti di accesso pubblici.

Articolo 5 - Telemedicina

La Regione Basilicata incentiva lo sviluppo di esperienze di servizi di medicina a distanza e di teleassistenza sanitaria che permettano ai cittadini una migliore fruizione delle strutture sanitarie regionali, con la riduzione della durata delle degenze e dei disagi dovuti alle lunghe code agli sportelli e liste d'attesa per esami e ricoveri.

Sarà data priorità, in particolare, a progetti di:

- creazione di una rete regionale di interconnessione tra USL, Ospedali, Pronto Soccorsi, Ambulatori e medici di base per lo scambio di informazioni sanitarie,
- sperimentazione e diffusione di sistemi di primo soccorso a distanza;
- sperimentazione e diffusione di centri diagnostici a distanza;
- sperimentazione di "ambulanze telematiche" collegate con i centri di assistenza.

Articolo 6 - Formazione Professionale e Ricerca

La Regione Basilicata incentiva la progettazione e lo svolgimento di corsi di formazione, orientamento e masters finalizzati all'utilizzo degli strumenti informatici, telematici e delle reti di

trasmissione dati da parte dei giovani e dei lavoratori, nonché la progettazione e la produzione di nuovi sistemi di insegnamento, anche a distanza.

La Regione, inoltre, può stabilire intese con istituzioni locali e contribuire all'attuazione di sperimentazioni ispirate dalla necessità di offrire una immagine di sè trasparente ed efficiente; fornendo al cittadino utente informazioni e formazioni a distanza sul proprio funzionamento; con l'ausilio delle nuove tecnologie dell'informazione e di supporti multimediali.

Sarà data priorità, in particolare, a progetti di:

- corsi di formazione sull'uso dei calcolatori interconnessi in rete;
- corsi di formazione sull'uso delle reti telematiche pubbliche e di Internet in particolare;
- progettazione e svolgimento di corsi per la creazione di nuove professionalità legate alla telematica e alla Società dell'Informazione e alla gestione e progettazione dei supporti multimediali;
- progettazione e svolgimento di corsi dedicati all'orientamento e al Telelavoro;
- progettazione e svolgimento di corsi a distanza per facilitare l'accesso alla formazione per i cittadini a mobilità limitata, portatori di handicap o residenti in località lontane da dove il corso si svolge;
- creazione di infrastrutture formative dedicate alla Società dell'Informazione.

Articolo 7 - Telelavoro

La Regione Basilicata promuove il telelavoro sia nelle strutture istituzionali sia nelle aziende, in tutte le sue forme (a domicilio, mobile e da uffici decentralizzati), attraverso:

- la creazione di nuovi posti di telelavoro;
- la creazione di nuove imprese di produzione o servizi basati sul telelavoro;
- la nascita di centri per il lavoro a distanza, siano essi nella forma di uffici satelliti che di centri di vicinanza.

Gli interventi potranno essere garantiti a condizione che verranno rispettate le norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro.

Articolo 8 - Istituzione del Servizio alla Società dell'Informazione

Per l'attuazione della presente legge la Giunta regionale istituisce un Servizio, per la Società dell'Informazione all'interno del Dipartimento Programmazione Economica, che svolge le funzioni di coordinamento, stimolo, elaborazione di direttive, vigilanza e controllo delle norme, procedure e obblighi derivanti dalla presente legge.

Il Servizio sulla base dei criteri indicati dalla presente legge e specificati in sede di regolamento provvede alla istruttoria delle domande e alla erogazione dei contributi.

Viene altresì istituito un "Forum Regionale permanente sulla Società dell'Informazione", di cui fanno parte rappresentanti della Pubblica Amministrazione, rappresentanti delle parti sociali

soggetti competenti in materia, che avrà lo scopo di valutare lo stato di avanzamento del processo di diffusione e integrazione della "Società dell'Informazione", così come definita dal programma regionale.

Il Forum potrà organizzare: seminari e convegni; presentare, con cadenza annuale, una relazione con le proprie considerazioni e indicazioni alla Giunta regionale e formulare ogni altro progetto che riterrà utile allo sviluppo della società dell'informazione proponendolo al Servizio con la presente legge.

Articolo 9 - Programmazione degli interventi

Al fine di programmare e regolamentare le misure di cui alla presente legge, la Giunta regionale, sulla base di un'indagine conoscitiva sull'impatto connesso all'impiego delle tecnologie dell'informazione, predispone e propone all'approvazione del Consiglio, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un programma triennale di intervento con annesso regolamento attuativo.

Articolo 10 - Norma finanziaria

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in L. 100 milioni si provvederà con la disponibilità esistente sul Cap. 7451 "Fondo globale per provvedimenti in corso - Spese correnti".

Nello stato di previsione delle spese di bilancio dell'esercizio finanziario 1996 è introdotta la seguente variazione in termini di competenza e di cassa.

Omissis

Articolo 11

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Basilicata. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

POTENZA, 4 NOVEMBRE 1996
DINARDO